

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	164
del	29.10.2019
(registro settoriale)	

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., Contabilità e CRE per i lavori di 'Estensione illuminazione pubblica strade comunali' - Codice CUP D41B19000300004 - Codice Z7F2A47830'.
----------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende realizzare un nuovo impianto di illuminazione pubblica in alcune strade comunali tuttora sprovviste, tra cui Via Fontane, Via Molino e Via Colombera;

CONSIDERATO che nel bilancio 2019-2021 erano stati allocati € 25.000,00 per l'illuminazione di alcune strade comunali, aumentati di ulteriori € 35.000,00 con variazione di Bilancio approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 13.06.2019;

DATO ATTO che:

- per la realizzazione dell'intervento di cui sopra si rende necessario redigere un progetto esecutivo, preceduto dalla preparazione della documentazione tecnica propedeutica alla richiesta di pareri degli enti coinvolti;
- vi è impossibilità oggettiva di tipo qualitativo, oltre che di impegni del personale in ordine a compiti già assegnati d'ufficio, di eseguire la prestazione all'interno dell'ente, per cui si rende indispensabile il ricorso a specifiche figure tecniche esterne qualificate;

RITENUTO pertanto che si rende necessario incaricare un tecnico abilitato per la redazione del progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che si rende necessario procedere celermente all'indizione della procedura per il servizio tecnico di che trattasi e all'aggiudicazione della stessa;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 2 del 19.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, nonché il Programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 ed elenco annuale 2019 e il programma biennale di forniture e servizi";
- n. 9 del 19.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati" ;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2019/2021 contenente il Piano della performance 2019/2021 ed il Piano degli obiettivi 2019" e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 61 del 28.11.1997;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

VISTO il Decreto il Decreto Sindacale n. 05/2019 del 28.05.2019 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che dispone in merito alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito all'"Impegno di Spesa";

- l'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alle "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";
- l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 che dispone in merito alla "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- l'art. 3 della Legge 163/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016) e, in particolare:

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento e modalità di stipulazione dei contratti;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 37 su aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- l'art. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 che testualmente recita:
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

VISTO l'articolo 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", che testualmente dispone:

13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

RILEVATO che, in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile di Area competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, in caso di contratti il cui importo a base d'asta sia pari o superiore a € 40.000,00, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2017, n. 1300;

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;

(N.B.= Il comma 499, lett. a) della legge di stabilità 2016 ha "aggiunto" alle convenzioni CONSIP anche quelle che posso stipulare i soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza. Per la Lombardia il riferimento sono le convenzioni di ARCA Spa)

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, che testualmente dispone:

"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo"

lo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare i commi da 1 a 4, che testualmente dispone:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di **forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per **gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38** nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

RILEVATO quanto segue in merito all'obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, al ricorso al Mercato elettronico ed alla possibilità di acquisti autonomi:

- a) in generale, gli enti obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 26 della legge 448/1999 sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) in generale, gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che essi possono (e non devono) ricorrere alle convenzioni CONSIP e dei soggetti aggregatori per l'ambito territoriale di competenza, ovvero (nel caso in cui decidano di non ricorrere a dette convenzioni) ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- c) che anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 - I) in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - II) in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
 - III) in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - § energia elettrica,
 - § gas,
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - § combustibili per riscaldamento,
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;

RILEVATO che il servizio tecnico oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla lettera c), punti I, II e III del precedente "rilevato";

RILEVATO che il servizio tecnico di che trattasi è di importo compreso tra € 5.000 ed € 40.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto con l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica (verifica di presenza di convenzioni CONSIP; utilizzo della convenzione (non obbligatoria) oppure utilizzo dei parametri di prezzo-qualità previsti dalla convenzione CONSIP come limiti massimi per la stipulazione dei contratti tramite MEPA o SINTEL);

DATO ATTO che si rende necessario procedere celermente all'indizione della procedura per il servizio tecnico di che trattasi e all'aggiudicazione della stessa;

DATO ATTO che:

- non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. né presso ARCA SpA (soggetto aggregatore individuato per la Lombardia), convenzioni per il servizio che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
- in assenza di convenzioni ARCA attive, è stato verificato, tramite consultazione del sito internet www.arca.regione.lombardia.it, che il servizio di cui alla presente determinazione è acquisibile tramite piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia;

CONSIDERATO pertanto che si è proceduto in data 23.10.2019 ad effettuare sulla piattaforma SINTEL, la procedura di Affidamento diretto n. 117046658, invitando il Perito Industriale Fostinelli Gian Pietro con studio a Darfo Boario Terme in Via Padre Sergio Mossoni, n. 31, iscritto all'Albo dei Periti Industriali di Brescia al n. 1528, in quanto in possesso di idonea competenza in materia oggetto dell'affidamento, a presentare la propria migliore offerta, per il servizio tecnico di che trattasi, per un importo presunto a base di gara, determinato dall'ufficio tecnico comunale, ai sensi del DM 17.06.2016, di € 12.603,46 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), entro le ore 9.00 del 29.10.2019;

RITENUTO che il professionista di cui sopra, appositamente individuato in relazione alle esigenze sopra descritte, sia idoneo all'esecuzione di tale incarico, poiché lo stesso ha una notevole esperienza in questo campo e pertanto conosce approfonditamente le problematiche inerenti tale intervento;

DATO ATTO che entro la scadenza fissata risulta pervenuta l'offerta n. 1572015177320 in data 25.10.2019 16.52.57 CEST da parte del professionista di cui sopra, che ha offerto di eseguire le prestazioni in oggetto applicando uno sconto dello 23,83044% sulla base d'asta di € 12.603,46 oltre cassa e i.v.a., per un totale complessivo pertanto di € 9.600,00 oltre cassa e iva, come meglio contenuto nel report di procedura n. 117046658 prot. n. 11899 del 29.10.2019 e da disciplinare d'incarico professionale corredato da onorario, depositati agli atti;

RITENUTO, quindi, di approvare l'offerta sopraccitata n. 1572015177320 e depositata agli atti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per il servizio tecnico di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire:** rendere sicuro il transito veicolare e pedonale di tali strade comunali;
- **Oggetto del contratto:** realizzazione impianti illuminazione pubblica;
- **Forma del contratto:** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella RDO trasmessa al contraente, nonché nel disciplinare di incarico professionale e relativo onorario, entrambi depositati agli atti;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 02.05.2019 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 ai sensi all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000", con la quale è stato accertato, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2018, un risultato di amministrazione positivo di € 1.011.345,87, di cui € 181.883,08 per finanziamento spese in conto capitale;

RITENUTO pertanto di assumere il necessario impegno di spesa di € 9.600,00 oltre cassa 4% pari a € 384,00 oltre iva 22% pari a € 2.196,48, per un totale complessivo di € 12.180,48, finanziati con Avanzo Investimenti;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Perito Industriale Fostinelli Gian Pietro con studio a Darfo Boario Terme (BS) in Via Padre Sergio Mossoni, n. 31 - C.F. FSTGPT84L29Z133C - P.IVA 03212380988, il servizio tecnico di che trattasi verso corrispettivo di € 9.600,00 oltre cassa 4% pari a € 384,00 oltre iva 22% pari a € 2.196,48, per un totale complessivo di € 12.180,48;
3. Di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta in assenza di convenzioni Consip (O ARCA) attive, ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione SINTEL mediante affidamento diretto a professionista idoneo all'esecuzione di tale incarico;
4. Di dare atto che nella presente procedura semplificata di cui al richiamato articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, è stato garantito in aderenza:

- a) al **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al **principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) ai **criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- k) al **principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
5. Di impegnare sul bilancio di previsione pluriennale 2019-2020-2021, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, a favore del creditore suindicato, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 12.180,48, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:
- Esercizio finanziario di esigibilità: 2019
 - Impegno di € 12.180,48;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 20810115-1 a denominazione "Illuminazione strade comunali e messa in sicurezza";
 - Missione 10 - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali";
 - Piano dei Conti - codice voce 2.02.01.09.012 a denominazione "Infrastrutture stradali";
- finanziati con Avanzo Investimenti;
6. Di dare atto che il Codice CUP identificativo del progetto in epigrafe è il seguente: D41B19000300004;
7. Di dare atto che per il servizio tecnico di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG Z7F2A47830 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300;
8. Di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016:
- b) trattandosi di servizio oltre 5.000 e fino a 20.000:
- in data 29.10.2019 è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali ex art. 80, durante la fase di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa sul portale SINTEL;
 - è stata acquisita l'attestazione della regolarità contributiva tramite ente di previdenza dei periti industriali EPPI;
 - sono state verificate le condizioni soggettive per l'esercizio dell'attività specifica (iscrizione albo dei periti industriali);
9. Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
11. Di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016;

12. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
13. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili;
14. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non è necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
15. Di precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, questo Comune si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento dal contratto di fornitura o di servizi di che trattasi;
16. Di precisare che, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 essendo il presente affidamento posto in essere ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), si ritiene di NON richiedere la cauzione provvisoria;
17. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
18. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto come previsto dalla normativa vigente in materia;

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Ugo Messali)